



IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 136 DEL 01/07/2022

IL SINDACO

Premesso che:

- con comunicazione prot.n.0109261/22 del 14/06/2022 (acquisita con prot. n.57351 del 14/06/2022), la ASL 1 – Avezzano Sulmona L'Aquila:
 1. prende atto dei risultati delle analisi effettuate dall'ARTA sul campione di acqua superficiale prelevato il 23/05/2022 sulla stazione di monitoraggio R1307VE34 posta sul fiume Vera in località Aquilentro, da cui emerge la presenza di Salmonella spp;
 2. informa che *“gli eventuali usi irrigui a scopo alimentare (umano ed animale) delle acque interessate dagli scarichi potranno realizzarsi solo dopo che gli organi di supporto analitico-ambientale abbiano documentato il loro avvenuto ritorno alla normalità”*;
 3. chiede *“pertanto di voler comunicare, per il combinato disposto degli artt. 13 c.2 e 32 della L.833/78 e dell'art. 117 del D.Lgs.112/98, gli eventuali provvedimenti posti in essere a tutela della pubblica salute e salvaguardia dell'ambiente”*;
- con nota prot.n.58814 del 17/06/2022 il Comune dell'Aquila ha dato riscontro alla suddetta nota convocando una riunione tra le parti interessate inizialmente per il 21/06/2022 che successivamente è stata posticipata al 23/06/2022;
- nella riunione i rappresentanti della ASL hanno illustrato la nota inviata il 20/06/2022 e si è affrontata la tematica considerando che Arta Abruzzo sta ripetendo le analisi che saranno disponibili nella prossima settimana;
- nella suddetta riunione inoltre i rappresentanti della ASL hanno richiesto, tra l'altro, di emettere un'ordinanza sindacale di divieto dell'uso irriguo dell'acqua di quel tratto del fiume Vera, ovvero dal depuratore di Tempera fino alla confluenza con il fiume Aterno;

considerata la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute dei cittadini, secondo le direttive impartite dalla ASL 1;

ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessario per procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente;




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

rilevato sussistente un “*caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale*”, di cui al comma 5 dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

visti gli artt. 21bis e 21ter della L. n. 241/1990;

vista la propria competenza quale Autorità Sanitaria Locale (Legge n. 833 del 1978, D.Lgs. n. 112 del 1998, comma 5 art. 50 D.Lgs. 267/2000);

nelle more dei risultati dei monitoraggi successivi, ai sensi della L. n. 833/1978 del comma 5 dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, che dispone “*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenze o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”, e del successivo comma 6, che prevede “*in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma*”;

ORDINA

- il divieto dell’utilizzo per fini irrigui dell’acqua del fiume Vera, nel tratto finale del Fiume, dal depuratore di Tempera fino alla confluenza con il fiume Aterno;
- di demandare ad un successivo provvedimento, previa disposizione della ASL 1, la liberalizzazione degli usi irrigui, a scopo alimentare umano ed animale delle acque già interdette.

Il presente atto è immediatamente efficace.

La durata del presente provvedimento è stabilita in n. 120 giorni, fatti salvi ulteriori necessari provvedimenti di proroga e/o revoca; per l’individuazione del limite temporale relativo al ripristino della normalità si farà riferimento all’esito delle ulteriori informazioni che la ASL 1 è tenuta a fornire tempestivamente al Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria Locale.

La presente ordinanza viene altresì comunicata:

1. al Direttore Generale della ASL 1, al Direttore Sanitario della ASL 1, al Direttore del SIESP della ASL 1, al Direttore del Servizio Veterinaria B della ASL 1, al Direttore del SIAN della ASL 1, alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Gestione e Qualità delle Acque, alla Regione Abruzzo-Dipartimento Sanità, **per la predisposizione, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, dei provvedimenti di loro competenza;**




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

2. al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, alla Questura dell'Aquila ed alla Polizia Provinciale dell'Aquila, per quanto di competenza;
3. alla Gran Sasso Acqua S.p.A. ed all'ARTA Abruzzo – Dip. L'Aquila, per opportuna conoscenza.

AVVERTE CHE

Ai sensi degli art. 21bis e 21ter della L. n. 241/1990, il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati **acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso** effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volte in volta stabilite dall'Amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. **I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.** Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le Pubbliche Amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. **Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.**

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e ne sarà data ampia comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Ing. Luca Iagnemma



IL SINDACO

Pierluigi Biondi

Firmato digitalmente da: BIONDI PIERLUIGI
Data: 01/07/2022 15:44:56



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it

